




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

(Schema di decreto legislativo n. 291)

N. 369 – 27 aprile 2016



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

(Schema di decreto legislativo n. 291)

N. 369 – 27 aprile 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	291
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Riferimento normativo:	articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Relatore per la Commissione di merito:	Giorgis
Gruppi:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché per l'individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva¹.

Nella parte che interessa il provvedimento in esame, l'articolo 5 prevede che la normativa delegata abbia per oggetto “anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti”.

¹ I principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 5 sono:

- quelli desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990. Tali norme:
 - definiscono la SCIA come la segnalazione del soggetto interessato che sostituisce gli atti autorizzativi il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi;
 - definiscono l'ambito di applicazione del silenzio assenso, che interessa i procedimenti ad istanza di parte (per il rilascio di provvedimenti amministrativi) per i quali si prevede che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga a provvedimento di accoglimento della domanda, fatta salva la possibilità, per la stessa amministrazione competente, di assumere determinazioni in via di autotutela;
- i principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi (in proposito si ricorda che la direttiva “servizi” 2006/123/CE - volta a consentire la creazione e lo sviluppo di un mercato interno dei servizi - richiede una semplificazione delle procedure amministrative e l'eliminazione degli ostacoli relativi alle attività di servizi. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il D. Lgs. 59/2010);
- i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

In base al medesimo articolo 5, inoltre, le norme delegate dovrebbero prevedere "l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda". Tali previsioni non risultano disciplinate nello schema di decreto in esame.

Si ricorda che al richiamato articolo 5 non sono stati ascritti effetti finanziari. Si ricorda, inoltre, che la legge n. 124 del 2015 stabilisce, all'articolo 23, che dall'attuazione del provvedimento e dei relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 richiama altresì la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale i decreti legislativi recanti oneri non compensati al loro interno possono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 1: stabilisce che il provvedimento in esame reca (in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015) la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, delimitando gli ambiti dei relativi regimi amministrativi.</p> <p>L'articolo precisa inoltre che con successivi decreti legislativi si procederà all'individuazione delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto di procedimento di mera comunicazione o di SCIA; - oggetto di silenzio assenso; - per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa. <p>Le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale.</p> <p>Articolo 2: prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il decreto legislativo non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica e che all'attuazione delle norme si provvederà nell'ambito delle risorse già disponibili.</p>

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui al presente decreto².</p> <p>Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze sono tenute a pubblicare tali moduli sul proprio sito istituzionale ovvero a pubblicare l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, certificazione, atto di notorietà. Inoltre sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze e le segnalazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello. Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente decreto, le regioni adottano le misure sostitutive, mentre in caso di inadempienza delle stesse regioni sarà lo Stato (ossia il Governo) a provvedere in via sostitutiva.</p>	
<p>Articolo 3: stabilisce che l'interessato presenta un'unica SCIA anche per attività che richiedano più segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni o attestazioni. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate per i controlli di competenza. In caso di accertata carenza dei necessari requisiti o presupposti l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione. All'esito negativo viene disposta la sospensione dell'attività, in presenza di specifiche condizioni indicate dal testo.</p>	
<p>Articolo 4: precisa che le norme del presente decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono stabilire livelli ulteriori di trasparenza e di semplificazione.</p>	

² Il testo richiama l'articolo 24, commi 2 e 3, del DL 90/2014, che già prevede l'introduzione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Tale prescrizione, tuttavia, è limitata dal comma 2 alle sole amministrazioni statali, mentre il successivo comma 3 prevede che il Governo, le regioni e gli enti locali concludano, in sede di Conferenza unificata, accordi o intese per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Per informazioni di dettaglio circa lo stato di attuazione dell'articolo 24 del DL 90/2014 si rinvia al Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato dell'aprile 2016 sullo schema di decreto legislativo in esame (Camera "Schede di lettura" n. 287; Senato "Schede di lettura" n. 317).

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità, per le competenti amministrazioni, di provvedere all'attuazione delle misure in esame nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. Ciò anche con riguardo all'attivazione in modalità telematica delle procedure previste dal testo. Si fa riferimento, in particolare, alla predisposizione di moduli standardizzati per le diverse tipologie di procedimento, al funzionamento degli sportelli unici per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni, nonché agli adempimenti connessi all'introduzione di una SCIA unica anche in presenza di più attività soggette all'obbligo di segnalazione e in presenza di procedimenti di competenza di più amministrazioni.

Tali chiarimenti appaiono opportuni anche tenuto conto che la disciplina in esame non reca una clausola espressa di neutralità finanziaria³.

³ Si ricorda, inoltre, con riferimento all'applicabilità delle norme in esame ai procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali (articolo 4 dello schema in esame), che l'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 241/1990 ha previsto che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni [di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione] le disposizioni della medesima legge concernenti la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) e il silenzio assenso.